

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

R E G O L A M E N T O

Per la concessione di finanziamenti
per lo sviluppo e la promozione
dell'attività sportiva
(art. 15 L.P. 16/7/90 n. 21)

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva, ai sensi degli articoli 1 e 15 della L.P. 16.07.90, n. 21.

Art. 2

I finanziamenti di cui agli artt. 12 e 14 della L.P. 21/90 possono essere concessi ad Enti, Comitati ed Associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico, anche se privi di personalità giuridica, purchè abbiano la propria sede sociale nel Comune.

I soggetti che intendono beneficiare degli interventi dovranno presentare al Comune copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dando altresì annualmente comunicazione in ordine alle variazioni eventualmente intervenute.

Art. 3

La domanda di finanziamento per le spese di funzionamento ivi comprese quelle per l'organizzazione di manifestazioni sportive di interesse locale (art. 12, lett. a L.P. 21/90), redatta in carta legale e contenente tutti gli estremi di identificazione del richiedente, deve essere presentata agli Uffici comunali entro il 31 maggio di ogni anno.

Essa dovrà contenere una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio sociale precedente, corredata da un consuntivo finanziario.

Art. 4

La domanda di finanziamento per l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili (art. 12, lett. b L.P. 21/90), nonchè quella per gli interventi di sistemazione e miglioramento di strutture sportive comportanti una spesa non superiore a Lire 100.000.000.= (art. 14 L.P. 21/90), redatte in carta legale e contenenti tutti gli estremi di identificazione del richiedente, possono essere presentate in qualsiasi momento, ma comunque sempre in data anteriore all'attivazione dell'iniziativa.

Nel caso di acquisti (art. 12, lett. b), la domanda dovrà essere accompagnata da un preventivo di spesa.

Nel caso di spese per interventi sulle strutture sportive (art. 14), la domanda dovrà essere accompagnata da una relazione tecnico - illustrativa dei lavori, comprendente la quantificazione dei costi, il piano finanziario e i tempi di attuazione. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, i beneficiari dovranno altresì presentare i progetti esecutivi delle opere completi delle autorizzazioni di legge, dopo che il Comune avrà comunicato l'ammontare della spesa ammessa a finanziamento.

Art. 5

La determinazione della spesa ammissibile e dei finan-

ziamenti per le spese di funzionamento (art. 12 lettera a) sarà effettuata tenendo conto dell'attività svolta dai soggetti beneficiari nell'anno precedente, con riferimento all'attività promozionale, agonistica ed organizzativa, nonché degli impegni derivanti dall'eventuale gestione diretta di impianti per la loro attività sportiva.

Per gli interventi di cui all'art. 12 lett. b) e all'art. 14 della L.P. 21/90 il finanziamento non potrà superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6

Il Comune provvederà al finanziamento degli interventi di cui all'art. 12 della L.P. 21/90 utilizzando le somme assegnate dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 13 nonché impiegando le somme appositamente stanziate in bilancio; per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 14, utilizzerà le somme assegnate attraverso il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'art. 9 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

Art. 7

I contributi per le spese di funzionamento (art. 12 lett. a) saranno erogati non appena esecutivo il provvedimento di assegnazione assunto dall'organo comunale competente.

I contributi per acquisti (art. 12 lett. b) verranno erogati dietro presentazione, da parte del soggetto beneficiario, delle fatture quietanzate relative alle attrezzature acquistate.

L'erogazione dei contributi per gli interventi di sistemazione e miglioramento di strutture sportive (art. 14) sarà disposta nella misura del 50% dietro presentazione della comunicazione di inizio lavori; il saldo verrà effettuato a presentazione del certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori a firma di un tecnico abilitato.

Il Comune si riserva la possibilità di disporre verifiche dirette ed ispezioni.

Art. 8

E' istituita una Commissione comunale consultiva in materia di attività sportive, con la stessa durata del Consiglio comunale che l'ha eletta.

Detta Commissione è composta nel modo seguente:
Il Sindaco o l'Assessore delegato competente;
Cinque dirigenti designati dalle Società sportive operanti nel Comune.

Art. 9

La Commissione di cui all'art. 9 deve esprimere il proprio parere in ordine all'assegnazione dei finanziamenti di cui al presente Regolamento nonchè altri pareri richiesti in materia di attività sportive.

Art. 10

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 del D.P.G.R. 19.01.1984, n. 6/L.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 04.10.1991
con deliberazione n. 60


IL SINDACO

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

Buttari Lino

IL SEGRETARIO

Buttari



Pubblicato all'Albo Comunale, a termini dell'art. 52 del T.U.
delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato
con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, per otto giorni conse-
cutivi dal 08.10.1991 al 16.10.1991 senza opposizioni.

Condino addì 17.10.1991

IL SEGRETARIO



GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N.

Trento,

Pubblicato, a termini dell'art. 52 II comma del T.U. delle
leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con
D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, per quindici giorni con-
secutivi mediante avviso all'Albo Comunale depositato nella
Segreteria comunale dal 15.11.1991 al 30.11.1991

Condino, 2.12.1991

IL SEGRETARIO

Buttari